

N. 16

BANDO SPECIALE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA DESTINATI A NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI CON UNO O PIÙ FIGLI A CARICO

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 22 del 27/12/2006 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con Atto del Consiglio n. 19 del 14/02/2022;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 411 del 20/06/2024;
Vista la propria Determinazione n. 1807 del 12/07/2024;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a **nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico**

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

14 Agosto 2024

Ai fini del presente Bando Speciale **possono presentare domanda i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico.**

ART. 1 - A CHI E' RIVOLTO

Il presente Bando Speciale è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati all'assegnazione in locazione di uno dei seguenti alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

	Via	Superficie	Piano	Riscaldamento	Ascensore	Alloggio adeguato per superficie / numero di componenti nucleo
1	Ruggeri 2	Mq 51,92	2°	Autonomo	Si	2 persone
2	Ruggeri 2/A	Mq 58,09	4°	Autonomo	Si	3 persone
3	Fuà 12	Mq 69,84	4°	Autonomo	Si	4 persone

Si precisa che è possibile presentare domanda solo per alloggi adeguati al proprio nucleo familiare

Ai sensi dell'art. 2) della L.R. 36/2005 e s.m.i.:

- Per **nucleo familiare**, si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno invece parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Bandi pubblici per l'assegnazione di alloggi ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

- Per **abitazione adeguata** alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie calpestabile non inferiore a:

- a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona
- b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone
- c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone
- d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone
- e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone
- f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone

ART. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Alla data di presentazione della domanda l'aspirante assegnatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere un nucleo familiare monoparentale con uno o più figli a carico;
- b) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale (permessi di soggiorno di validità temporale minore saranno riconosciuti validi purché siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di due anni) che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione o titolare di protezione internazionale;
- c) avere residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Ancona;
- d) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso in cui il richiedente risulti comproprietario di alloggio, la superficie da considerare ai fini dell'adeguatezza è quella relativa alla sua quota parte di proprietà;
- e) avere un reddito, riferito all'intero nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite di valore ISEE/2024 stabilito dalla Regione Marche con Decreto della Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 5/UER del 16/01/2024 in € 13.699,00.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta.

La domanda la cui Attestazione ISEE presenta annotazioni (omissioni o difformità), seppur sanabili, non sarà ritenuta valida e verrà esclusa.

- f) Ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. e) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007, devono, altresì, presentare, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale; detta disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.
- g) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- h) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del Bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui sopra.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli relativi alle lett. d) e g) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, **debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità**, va redatta esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Ancona recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso. Tale modello assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva di notorietà.

La domanda deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando e cioè **entro e non oltre il giorno 14 Agosto 2024** termine ultimo e perentorio.

Dove ritirare la modulistica

Il Bando ed il modello di domanda possono essere:

a) consultati e/o scaricati dal sito istituzionale del Comune di Ancona al seguente link:

<https://www.comuneancona.it/category/servizi/salute-benessere-e-assistenza/politiche-sociali/politiche-per-la-casa/>

b) reperiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Largo XXIV Maggio nei seguenti orari:

dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00; Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda completa della documentazione dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

a) spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1 - 60123 Ancona; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Contiene domanda per l'assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a **nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico**”. Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell'Ufficio Postale; l'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.

b) consegnata a mano in busta chiusa direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (Piano terra Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona) nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Contiene domanda per l'assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a **nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico**”.

c) a mezzo di proprio indirizzo posta elettronica certificata - saranno considerate valide solo pec personali del richiedente, pena l'esclusione della domanda - all'indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in formato pdf o altro formato non modificabile, avente per oggetto “Contiene domanda per l'assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a **nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico**”.

Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse trasmessa in tempo utile o fosse incompleta, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

Le domande pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato, verranno automaticamente escluse.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, ecc...) al quale potranno, se necessario, essere trasmesse comunicazioni da parte del Comune.

Eventuali successivi cambi di indirizzo o di recapito dovranno essere comunicati tempestivamente.

In mancanza di quanto sopra l'Amministrazione comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per i ritardi nel servizio postale.

ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria, volta alla formazione della graduatoria di assegnazione, è effettuata dall'Ufficio preposto. Con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti, tenendo conto della legislazione nazionale e regionale vigente e delle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.

La mancata sottoscrizione della domanda, la mancata presentazione di copia del documento di identità in corso di validità, ovvero la mancata presentazione del permesso/carta di soggiorno da parte dei cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, potranno essere sanate, mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso, alla data di presentazione della domanda, della documentazione richiesta per l'ammissione e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'Amministrazione Comunale entro il termine fissato di 10 giorni, pena l'esclusione della domanda.

Requisiti di accesso e condizioni di punteggio

Il concorrente, utilizzando il modello di domanda predisposto dal Comune, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni di punteggio.

- Requisiti

I *requisiti*, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Qualora le domande siano mancanti in tutto o in parte delle dichiarazioni richieste potranno essere sanate, mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'Amministrazione Comunale entro il termine fissato di 10 giorni.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine sopra citato di dieci giorni, comporterà l'esclusione della domanda dalla graduatoria.

- Richiesta dei punteggi

Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modello di domanda la relativa casella e inserire il documento comprovante il diritto ad avere il punteggio richiesto.

Le *condizioni soggettive e oggettive* che danno titolo al punteggio devono sussistere alla data di scadenza del Bando.

La mancata presentazione della documentazione potrà essere sanata mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso alla data sopra stabilita del documento comprovante il diritto ad avere il punteggio richiesto e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'Amministrazione Comunale entro il termine fissato di 10 giorni.

Le domande con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria, effettuata con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di e.r.p., sono trasmesse dall'Ufficio alla Commissione di cui all'art. 11 del citato Regolamento, per la formazione della graduatoria provvisoria.

L'Ufficio potrà richiedere la documentazione via pec o email all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere indicata obbligatoriamente nel modello di domanda. Il richiedente è tenuto a controllare la propria posta elettronica e a trasmettere la documentazione integrativa con le stesse modalità di cui all'art. 3 "Modalità e termini di presentazione delle domande".

ART. 5 - REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL'AUMENTO DEL 30% DEL PUNTEGGIO DEL REDDITO

Il richiedente, ai sensi dell'art. 5 bis del Regolamento, per beneficiare dell'aumento del 30% del punteggio del reddito dovrà dimostrare l'incidenza non inferiore al 30% tra il canone di locazione annuo e il valore ISEE/2024, allegando alla domanda, la seguente documentazione:

- contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di Legge in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale di proprietà sia pubblica sia privata (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9), ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (popolare), comunque soggetti alla generale disciplina degli alloggi di e. r. p. (L. R. 36/2005 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione del proprietario, con allegata fotocopia della carta di identità dello stesso, o bonifici di pagamento attestante la regolarità del pagamento del canone di locazione riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (da luglio 2023 a giugno 2024).

ART. 6 - REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI RILASCIO DI IMMOBILE PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Per beneficiare del punteggio di cui all'art. 5 ter del Regolamento, il richiedente dovrà essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9), risiedere nell'alloggio da almeno un anno, essere destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole (situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare) e allegare alla domanda, la seguente documentazione:

- copia del provvedimento esecutivo di rilascio (sfratto);
- copia del contratto di locazione;

- documentazione attestante che, alla data dell'insorgere della morosità, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o un altro componente del nucleo stesso:

- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali;
- eventuali altre cause (specificare...).

ART. 7 - CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune si riserva di richiedere all'interessato la documentazione giustificativa. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare tale documentazione, decade immediatamente dal beneficio. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dal beneficio e si procederà a norma di legge.

ART. 8 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli aspiranti assegnatari possono presentare domanda esclusivamente per gli alloggi adeguati per superficie al proprio nucleo familiare; pertanto, verranno formulate n. 3 graduatorie tenendo conto del rapporto tra la dimensione degli alloggi e il numero dei componenti il nucleo familiare.

Gli alloggi verranno assegnati secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive tenendo conto del combinato disposto previsto al comma 2 dell'art. 2 della L.R. Marche n. 36/2005 e ss.mm.ii. "Definizioni – abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare" e da quanto stabilito dalla legge regionale n. 36/2005 e s.m.i. e dal Regolamento comunale, fermo restando la disponibilità degli alloggi.

Nel caso in cui non vi siano alloggi adeguati al numero dei componenti del nucleo dell'aspirante assegnatario, la domanda non verrà soddisfatta.

La Commissione, nella formulazione della graduatoria, accerterà le condizioni di ammissibilità delle domande ed attribuirà i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti, tenendo conto della legislazione nazionale e regionale vigente.

In caso di parità di punteggio darà la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12 lett. b) – condizioni oggettive - co.5) del regolamento Comunale;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso.

Permanendo tale parità si procederà a sorteggio.

Non è prevista alcuna forma di comunicazione personale agli interessati. Sarà cura di ciascun interessato assumere notizie circa l'esito della procedura. I provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sulla pagina istituzionale del Comune di Ancona. Le graduatorie degli ammessi e degli esclusi saranno pubblicate in forma anonima nel rispetto della normativa sulla privacy. A ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, sarà assegnato un codice identificativo di 3 cifre che verrà indicato nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo. Per le domande inviate tramite Raccomandata A/R o inviate a mezzo di posta elettronica certificata personale sarà cura dell'interessato richiedere all'Ufficio Politiche per la Casa del Comune di Ancona, il codice assegnato alla domanda.

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando speciale, si rinvia alle norme statali applicabili, alla Legge regionale n. 36/2005 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. approvato con

Deliberazione consiliare n. 19 del 14/02/2022, tenendo conto della legislazione nazionale e regionale vigente e delle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.

ART. 10 - DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI

Presso gli uffici del Servizio Servizi Socio Assistenziali e Coordinamento ATS 11 – U.O. Politiche per la casa - Viale della Vittoria n. 39 - contattando i seguenti numeri:
071 222.2409/2407/2414

I dipendenti dell'Ufficio potranno dare informazioni e indicazioni di carattere generale e specifiche rispetto ai contenuti del Bando ed alle modalità di presentazione della domanda; non potranno in nessun caso compilare e/o inoltrare la domanda.

Informativa breve per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D. lgs. n. 101/2018

La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Ancona. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento di approvazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di e.r.p. nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali ed informatizzate.



Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona, email info@comune.ancona.it pec comune.ancona@emarche.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@comune.ancona.it
Il titolare tratta i vostri dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio descritto nell'informativa estesa reperibile presso la sede del titolare, consultabile anche sul sito web istituzionale www.comuneancona.it e mediante il QR Code qui accanto raffigurato.

Comunicazione avvio del procedimento art. 8 Legge 241/1990 e s.m.i.

Amministrazione Competente	Comune di Ancona Largo XXIV Maggio, 1 – 60100 Ancona .
Oggetto del trattamento	Assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii e Regolamento Comunale).
Responsabile del procedimento	Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il Funzionario preposto all' U.O. Politiche per la casa del Servizio "Servizi Socio assistenziali e Coordinamento ATS 11 " – A.S. Sonia Gregorini.
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della presente domanda; dalla stessa data decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Bando Speciale.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare ricorso al TAR nei termini di legge.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Servizio Servizi Socio Assistenziali e Coordinamento ATS 11 – Ufficio Politiche per la Casa - Viale della Vittoria, 39 Ancona - nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/90 come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi adottato dal Comune di Ancona.
Nota Bene	Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende avviare per posta elettronica certificata, l'indirizzo da utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente: comune.ancona@emarche.it

Dalla civica residenza 15 Luglio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Claudia Giamarchi